08349-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Anna Petruzzellis - Presidente -

Angelo Costanzo

Orlando Villoni

Angelo Capozzi

Alessandra Bassi - Relatore -

Sent. n. sez. 264

CC - 10/02/2021

R.G.N. 36777/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 04/10/2020 del Tribunale di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catania ha rigettato il ricorso ex artt. 322 e 324 cod. proc pen. e, per l'effetto, ha confermato il decreto del 29 maggio 2020, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha ordinato il sequestro preventivo di tutti i beni aziendali e di tutte le quote e azioni sociali della " (omissis) s.r.l.", " (omissis) s.r.l.", "(omissis) s.r.l." e " (omissis) S.p.A." nonché il successivo decreto del 31 agosto 2020, con cui il medesimo G.i.p. ha disposto il sequestro preventivo delle quote e dell'intero compendio di beni delle società " (omissis) s.r.l." e "(omissis) (omissis) s.r.l." in relazione all'illecito amministrativo prevista dall'art. 25-*undecies*, lett. f), d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in quanto strumentali a

commettere i reati di attività organizzate per il traffico di rifiuti e frode in pubbliche forniture, ai sensi degli artt. 81, 110, 112, 356 e 452-*quaterdecies* cod. pen.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia avv. (omissis)), (omissis) (omissis) chiede l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sunteggiati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:

2.1. violazione di legge in relazione all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. e correlativo vizio di motivazione, per avere il Tribunale omesso di giustificare la finalità impeditiva ed il *periculum in mora*;

2.2. violazione di legge in relazione agli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e art. 452-*quaterdecies*, comma 4, cod. pen. e correlativo vizio di motivazione, per avere il Collegio della cautela ritenuto erroneamente le società " (omissis) (omissis) s.r.l." e della " (omissis) s.r.l." strumento essenziale della "(omissis) (omissis)" ai fini della realizzazione dell'attività illecita, non potendo la mera riconducibilità al medesimo nucleo familiare delle tre società giustificare la misura ablativa. Il ricorrente aggiunge come l'ablazione avrebbe dovuto, ad ogni modo, essere limitata ai soli mezzi di "(omissis)" e "(omissis)", in quanto utilizzati per il trasporto illecito di rifiuti, e non essere estesa alle quote sociali ed a tutti i beni aziendali delle predette società.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

2. In via del tutto preliminare – e, per vero, assorbente - deve essere rilevato come il sequestro preventivo oggetto dell'impugnazione concerna beni delle società ' (omissis) s.r.l." e " (omissis) s.r.l.", dotate di personalità giuridica, e le quote sociali delle medesime.

Ne discende che il ricorrente, quanto ai beni delle società, avrebbe dovuto allegare e documentare la veste di legale rappresentante delle medesime con conferimento di apposito mandato difensivo allo scopo e, quanto alle quote, avrebbe dovuto allegare e documentare la qualità di socio titolare delle medesime.

2.1. Né può ritenersi che (omissis) - che si è limitato ad indicare di essere "imputato come dagli atti", senza nulla aggiungere - possa ritenersi legittimato a proporre ricorso per il mero fatto di essere indagato o imputato dei reati in relazione ai quali è stata disposta l'ablazione dei beni e delle quote delle società.

Al riguardo va invero riaffermato il consolidato principio di diritto secondo cui l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Held Rv. 267672-01). Interesse alla restituzione dei beni e delle quote sociali che il ricorrente, per vero, non ha neanche abbozzato.

3. Ad ogni buon conto, il ricorso è all'evidenza destituito di fondamento.

3.1. Quanto al primo motivo con cui il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia omesso di giustificare la finalità impeditiva ed il *periculum in mora*, va rimarcato che, nella specie, il sequestro preventivo è stato disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., ai fini della confisca obbligatoria di cui all'art. 452-*quaterdecies* cod. pen., che include i beni strumentali. Se ne inferisce che il Giudice non aveva alcun obbligo di motivare il *periculum in mora* a giustificazione dell'imposizione del vincolo reale, coincidendo esso con la confiscabilità del bene oggetto di sequestro.

4. Quanto al secondo motivo, va preliminarmente rilevato che, contro i provvedimenti emessi in materia di sequestro preventivo (o probatorio), il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli *errores in iudicando* o *in procedendo*, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

4.1. Delimitato l'ambito dello scrutinio di questa Corte in caso di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di misure cautelari reali, giudica la Corte che nessuna violazione di legge - e tanto meno una mancanza di motivazione - sia ravvisabile nella trama argomentativa svolta dal Tribunale a sostegno della ritenuta pertinenzialità e strumentalità delle società *de quibus* – segnatamente dei beni aziendali e delle relative quote – ai fini della commissione delle condotte criminose.

4.2. Ed invero, il Collegio ~~aquilano~~ ha motivato sia il *fumus boni iuris*, sia e soprattutto l'applicazione dell'ablazione cautelare non solo ai beni strumentali al traffico illecito di rifiuti – *id est* agli autocarri -, ma anche alle quote sociali e ai beni aziendali.

Al riguardo, il Tribunale ha evidenziato come le società nel loro complesso - comprensive dei mezzi e del personale - siano state adoperate e funzionalmente

destinate – cioè asservite - alla consumazione continuativa e sistematica degli illeciti realizzati dalla " (omissis) ", così da comporre un'organizzazione imprenditoriale unitaria, come desunto anche dalla unicità degli amministratori, della compagine sociale e dei fondi delle tre società, dal tenore delle intercettazioni e dalle dichiarazioni delle persone informate dei fatti (v. pagine 8 e seguenti dell'ordinanza impugnata).

4.3. Il Collegio di merito ha inoltre evidenziato come il provvedimento cautelare reale si imponga a prescindere dal fatto che le società, in parallelo all'attività illegale, svolgessero anche una normale attività imprenditoriale lecita (v. pagine 7 e 8 dell'ordinanza impugnata).

Conclusione – quest'ultima – incensurabile nel giudizio di legittimità, là dove il giudice del merito cautelare evidenzi – come appunto nella specie - la commistione delle attività lecite ed illecite e la conseguente impossibilità di isolare le *res* strumentali alla commissione degli illeciti da quelle invece funzionali all'attività imprenditoriale lecita, di tal che l'ablazione non può che avere ad oggetto l'integralità del compendio aziendale e delle quote, in quanto tutte strumentali alla realizzazione del delitto ex art. 452-*quaterdecies* cod. pen.

5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 10 febbraio 2021

Il consigliere estensore
Alessandra Bassi

Il Presidente
Anna Petruzzellis

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL - 2 MAR 2021
IL CANCELLIERE E.
Patrizia Di Lorenzio